COMUNICAZIONE DI EFFETTUAZIONE DI VENDITE DI FINE STAGIONE INVERNALE ("saldi"). In conformità all	е
disposizioni dell'art. 14 della L.R. 28/1999 come modificato dalla L.R.3/2015 come fissato dalla D.G.R. 53-2490 del 04/12/2020	Эе
D.G.R. 38-2718 del 29/12/2020 il periodo stabilito per lo svolgimento delle vendite di fine stagione invernale per l'anno 2021:	

Si	C O M U N I C A che questo esercizio effettuerà una vendita straordinaria di fine stagione ("saldi") dal
7	gennaio 2021 al (massimo 8 settimane consecutive) e che le
	centuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita saranno del
(indi	care le percentuali di sconto)
strac esist diritt oner Le n	ela dei consumatori, si comunica che gli artt. 128 e ss. del Codice del consumo, relativi alla vendita dei beni di consumo, si applicano anche ai beni oggetto di vendita rdinaria. In particolare, il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile per qualsiasi difetto di conformità cente al momento della consegna. Pertanto, qualora il bene acquistato durante una vendita di fine stagione o una vendita promozionale sia difettoso, il consumatore ha di chiedere, a sua scelta, al venditore la riparazione o la sostituzione del bene, in entrambi i casi senza spese e, se tali rimedi sono impossibili o eccessivamente osi, può chiedere, sempre a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Orme richiamate si applicano anche alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della (art. 128, ult. comma, cod. cons.).
υat	a Firma Firma